

In pensione anticipata senza l'obbligo di 35 anni di contributi effettivi

Previdenza

Per la Cassazione la riforma del 2011 ha superato il requisito preesistente

Fabio Venanzi

Secondo la Cassazione, per accedere alla pensione anticipata, introdotta dalla riforma Monti-Fornero del 2011, non è più necessario il sotto requisito di 35 anni di contribuzione effettiva.

La pensione anticipata richiede attualmente, e fino al 31 dicembre 2026, 41 anni e dieci mesi di contributi per le lavoratrici e un anno in più agli uomini. Secondo il costante orientamento dell'Inps, l'accesso alla prestazione è possibile a condizione che risulti perfezionato il sotto requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa, quindi al netto dei periodi di disoccupazione e malattia. Esemplicando, una lavoratrice ha maturato 34 anni di contribuzione effettiva e 8 anni di contribuzione figurativa da malattia e disoccupazione: pur raggiungendo i 41 anni e dieci mesi di contributi, non può accedere alla pensione anticipata, poiché non ha maturato i 35 anni di contribuzione richiesti dalla norma. Pertanto, dovrà contribuire per un ulteriore periodo (nell'esempio pari a un anno), al fine di raggiungere l'anzianità minima prescritta.

Tale lettura era stata avallata dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza 30265/2022, ha rimarcato come la riforma, pur mantenendo l'originaria finalità di anticipazione dell'età pensionabile rispetto alla vecchiaia, avesse abolito solo il requisito dell'età minima previsto fino a quel momento, con un effetto di

inasprimento complessivo del modello pensionistico.

Tuttavia, pur consapevole del proprio precedente orientamento, la scorsa settimana, con le sentenze 24916/2024 e 24952/2024 di segno opposto, la Suprema corte ha affermato che il sotto requisito dei 35 anni – in pratica – non è più attuabile. Infatti, i giudici rilevano che l'esclusione della contribuzione figurativa avrebbe scarsa giustificazione e porterebbe alla sostanziale disapplicazione della fattispecie, atteso l'ampiezza della contribuzione richiesta per poter beneficiare della prestazione.

Il ragionamento si basa, altresì, su due presupposti. Il primo è legato alla diversa prestazione pensionistica contemplata dall'articolo 24, comma 11, del Dl 201/2011 chiamata "pensione anticipata contributiva", accessibile ai lavoratori con anzianità contributiva che si colloca dal 1° gennaio 1996 in avanti, per la quale sono richiesti 64 anni di età con venti anni di contribuzione effettiva. I giudici affermano che, laddove il legislatore ha voluto precisare la tipologia di contribuzione richiesta per accedere alla prestazione, lo ha espressamente previsto. Il comma 10 che disciplina la pensione anticipata "ordinaria" nulla prevede al riguardo. Il secondo presupposto è che, dal 2012, dalla pensione di anzianità si è passati a quella anticipata, il cui conseguimento è legato al concetto di contribuzione utile, ove deve essere ricompresa anche la contribuzione figurativa che può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento.

Le nuove pronunce dovranno essere recepite dai giudici di appello, in diversa composizione. In assenza di una sentenza a sezioni unite o di una interpretazione autentica, si ritiene che l'Inps applicherà tale lettura estensiva esclusivamente ai ricorrenti.

WELFARE

Ape sociale senza Naspi

Secondo la Corte di cassazione, matura il diritto all'Ape sociale la persona che diventi disoccupata perdendo involontariamente il posto di lavoro, anche se non ha materialmente percepito l'indennità di disoccupazione. La sentenza 24950/2024 della sezione lavoro della Cassazione ha esaminato il caso di una lavoratrice che era in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi dell'Ape sociale e aveva inoltre perso involontariamente il posto di lavoro senza, tuttavia, aver fruito dell'indennità di disoccupazione (Naspi). Inps ha negato il diritto ad accedere all'Ape sociale interpretando l'articolo 1, comma 179, legge 232/2016 nel senso che, per potere beneficiare dell'Ape, è necessario accedere e aver esaurito da almeno tre mesi l'indennità di disoccupazione. La Corte afferma che la lettera della norma del 2016 non prevede la condizione necessaria della fruizione dell'indennità di disoccupazione, ma solo di averne terminato la fruizione.

—**Antonello Orlando**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ONLINE
Il testo integrale
dell'articolo
ntpluslavoro.
ilsole24ore.com